



Mercoledì 19/03/2025

## **Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Circolare n. 2/E del 14 marzo l'Agenzia delle Entrate illustra le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell'ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024.

Tra le novità in materia di imposta di registro il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell'imposta compete direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all'Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.

In materia di trasferimento d'azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un'aliquota unica.

Relativamente all'accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare l'utilizzo dei canali online, non più dovuta la maggiorazione del 50% per l'accesso in via diretta (fuori convenzione) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati dall'Ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all'imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.

In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell'atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.

Inoltre:

- l'imposta bollo per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si può assolvere anche mediante contrassegno telematico;
- è possibile presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni anche in relazione all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>